



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 20/12/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 27 novembre 2012, n. 140**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,9 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Alberona (FG) in località "Masseria Sorda";
- di una cabina di consegna utente;
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente a 20 KV denominata "Tertiveri", alimentata dalla CP di Lucera.

Società: Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in via Napoli n. 363/I - Bari (BA) - P.IVA e C.F. 10576721004.

Il giorno 27 novembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'Art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'Art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";

- l'Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- la presente Autorizzazione Unica viene rilasciata in esecuzione dell'ordinanza TAR Puglia Sede di Bari n.808 del 25/10/2012, senza acquiescenza alcuna e fatti salvi gli esiti del contenzioso tuttora pendente. La Regione Puglia declina ogni responsabilità per l'eventuale pregiudizio che dovesse derivare per effetto del rigetto della impugnativa proposta da codesta Società e della conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Rilevato che:

- la Società Energie per il Futuro S.r.l., avente sede legale in via Aniene n.14 - Roma, P. IVA e C.F. 09645031007, con nota prot. n. 1677 del 19/02/2009, ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 1 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Alberona in località "Masseria Sorda";

- in data 11/04/2008 ENEL Distribuzione S.p.A comunicava alla Società proponente la soluzione di connessione che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in derivazione alla linea MT "Tertiveri" alimentata dalla CP Lucera, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 21/04/2008 e di cui ne depositava il Piano Tecnico delle Opere vidimato dalla stessa ENEL Distribuzione S.p.A.
- in data 17/02/2009 la Società Energie per il Futuro S.r.l. depositava presso la Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Territorio la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali ai fini della procedura di Verifica di Incidenza Ambientale ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i. e del R.R. n.18/2008, in quanto l'impianto è ubicato all'interno dell'Area IBA "Monti della Daunia" e ad una distanza inferiore a 5 Km dall'Area SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto";
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.10331 del 29/09/2009, comunicava la cessione della titolarità del progetto a favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con sede legale in Piazzale di Porta Pia n.116 - Roma, P.IVA/C.F. 10576721004;
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con Determina Dirigenziale n.810 del 15/03/2010 esprimeva parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale con prescrizioni in fase esecutiva dell'impianto eolico;
- la Società depositava integrazioni documentali con note acquisite ai prott. n.6657 del 29/04/2010 e n.18062 del 30/12/2010; in allegato a quest'ultima nota trasmetteva copia dei contratti di costituzione del diritto di superficie sui terreni oggetto dell'intervento di durata pari a 29 anni stipulati con i relativi proprietari;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.12884 del 03/09/2010, comunicava l'avvio del procedimento agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti ed alla Società;
- in data 09/11/2010 la Società comunicava di aver depositato presso gli Enti copia del progetto definitivo ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.17985 del 29/12/2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20 gennaio 2011, ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 3624 del 13.04.2011, considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con lettera n. 2061 dell'11/02/2011 ha comunicato che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica in argomento non risulta formalmente sottoposta a tutela archeologica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, si rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 11222 del 02.09.2011, comunica che esaminata la documentazione trasmessa e da ultimo la nota A00\_079/7707 del 14.6.2011 dell'Ufficio Usi Civici in cui si attesta che le particelle in questione non risultano gravate da uso civico, verificato che l'impianto e le linee di collegamento alla rete nazionale non sono localizzate in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. ritiene di non dover esprimere alcun parere in merito esulando, la questione, dalle proprie competenze;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 2061 dell'11.02.2011, a seguito della trasmissione degli esiti delle indagini di archeologia preventiva e la conseguente Carta del rischio archeologico inerente l'impianto in oggetto, ribadisce che l'area interessata dalle opere non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/04. Rileva che

lungo il tratto orientale del cavidotto, il cui tracciato coincide con la viabilità già esistente, la visibilità dei suoli nei campi limitrofi è risultata scarsa, a causa della presenza di terreni incolti o lasciati a pascolo e stoppie. Pertanto la lettura complessiva del territorio risulta lacunosa per tale ridotta visibilità. In considerazione comunque dell'alta rilevanza archeologica del territorio di Alberona, come già dettagliatamente osservato nella precedente nota prot. 17453 del 29/11/2010, e delle citate risultanze delle indagini di archeologia preventiva, si prescrive che i lavori di scavo del cavidotto e della cabina di consegna unica, siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza.

Si ribadisce che, qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi. con conseguenti misure cautelative per la conservazioni degli stessi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G., prot. n.165 del 18.01.2011, si conferma quanto già espresso con nota prot. n. 5025 dell'11/10/2010, nella quale si comunica che dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari, pertanto si rilascia nulla osta a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.) affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota del 7/10/2008 depositata dalla Società in sede di Conferenza di Servizi e successivamente confermata con nota prot. n.3995 del 6/04/2011, rilascia, ai sensi dell'Art. 113 del R.D. n 1775 dell'11.12.1933, nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto limitatamente a quelle parti che con interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 2183 del 14.02.2011, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, nota dell'8/09/2011, rappresenta che l'Ufficio può essere interessato, per competenza, esclusivamente per opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversanti un impianto di trasporto pubblico ad impianto fisso di propria competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/80 e dal R.D. 1775/33;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prott. n.7123 del 13.09.2011 e n.8454 del 20.10.2011, comunica che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'Art. 10 della LR. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, la quale risulta da tale data subdelegata al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche. Successivamente, con Deliberazione n. 2193 del 04/10/2011 la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all'Art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Alberona, al quale spetta l'espressione del parere per l'impianto in oggetto qualora non già rilasciato dalla Provincia di Foggia;
- Regione Puglia - Assetto del Territorio - Ufficio Usi Civici, prot. n. 478 del 17.06.2008, certifica che nel decreto dichiarativo del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, emesso il 12/03/1928, e lo Stato delle Arbitrarie Occupazioni, non risultano soggette ad usi civici, le terre in catasto al foglio 26 p.lle 36, 51, 65; foglio 32 p.lle 170, 172, 247, 400 e 401 (ex 247);
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per

l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 26402 del 21.04.2011, comunica che dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche l'impianto di generazione di energia eolica non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, nulla osta all'approvazione del progetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 8796 del 5.11.2010, richiama il parere già espresso con nota prot. n.8132 dell'8/10/2010 nel quale si rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio a condizione che la Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, tale da garantire la stabilità della scarpata di cava e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal D.P.R 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 32147 18.04.2011, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

- nella costruzione delle piste non vengano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;

- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;

- sia escluso l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

- in caso di presenza di alberi di ulivo, le stesse potranno essere solo spostate previa acquisizione, prima della cantierizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale Agricoltura;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 1621 del 18.01.2011, comunica che l'area interessata dalla realizzazione dell'aerogeneratore e delle opere connesse non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, prot. n. 74 del 17/01/2011, comunica che i terreni interessati non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 490 del 20.01.2011, rileva che dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi dalla Società le opere a farsi ricadono interamente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;

- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, prot. n.207 del 10/02/2011, comunica che non si riscontrano interferenze dirette tra i siti di localizzazione dell'impianto eolico in oggetto, nonché delle relative opere accessorie (cavidotto e strada di accesso), e le aree a pericolosità da frana e/o idraulica perimetrate nell'ambito del Progetto di PAI. Tuttavia è stato rilevato che nell'elaborato N. 01 di inquadramento territoriale ed in altri elaborati cartografici di progetto il diverso simbolo utilizzato fa sì che risulti più ampia la "Zona interessata dall'installazione dell'aerogeneratore e, pertanto, si evidenzia una parziale sovrapposizione tra tale zona e l'area di probabile espansione di un fenomeno di colamento in stato attivo, perimetrata come areale ad elevata pericolosità da frana (PF2).

Si raccomanda, pertanto, di tener conto di tale contiguità areale e di adottare opportuni accorgimenti per la realizzazione delle opere al fine di evitare che si instaurino nuove condizioni di pericolosità e rischio in tale area;

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 19319 del 15.04.2011, esaminata tutta la documentazione integrativa fornita e considerato che sono state indicate univocamente le caratteristiche dell'aerogeneratore (Power Wind 56 di potenza nominale 900 KW), esprime parere favorevole relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto alle seguenti prescrizioni:

- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;

- nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente corpi ricettori presi in considerazione nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno notturno e nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento;

- il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati)<sup>1</sup>;

- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, prot. n. 14431 del 16.03.2010, esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale a condizione che:

- siano utilizzati aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio con colori neutri e vernici non riflettenti, con eliche o sfere luminescenti, nel rispetto dei rischi di collisioni dei volatili;

- siano utilizzati cavi elicord per eventuali tratti di linea aerea, meglio se interrata, nel rispetto del rischio di collisione dei volatili;

- siano adottati particolari accorgimenti durante le attività di cantiere, deposito in discariche regolarmente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia dei materiali di risulta degli scavi;

- siano messe in atto durante la realizzazione dell'impianto tutte le procedure di mitigazione e compensazione possibili in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'Habitat, quindi di ripristinare le normali condizioni del territorio al termine della fase di installazione;

- il parere si intenda accordato salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni poste dalle singole amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 120 del testo unico 11 dicembre 1933 numero 1775 e successive disposizioni. Il richiedente assume la piena responsabilità per gli eventuali danni causati a terzi dalla costruzione o dall'esercizio dell'impianto, sollevando l'amministrazione provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.

Di esprimere il suddetto parere ai soli fini di incidenza ambientale, fermo restando l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni e/o nulla osta, di amministrazioni o enti competenti, comunque necessari, per la realizzazione del progetto

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 1168 del 17.01.2011, comunica che dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza non sono emerse interferenze tra gli interventi in progetto e le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 667 dell'11.01.2011, richiama le precedenti note prott. n. 30435 del 10/07/2008, n.45697 del 6/10/2010 e n. 50575 dell'8/11/2010 comunicando che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione di una linea interrata (della lunghezza di circa mt. 20 e da allocare all'interno detta particella n. 433 del foglio di mappa n. 32) utile per il collegamento tra la cabina di consegna dell'impianto eolico ed il tratto di una linea elettrica interrata già esistente, a servizio di altri due impianti eolici. Si ritiene opportuno, tuttavia, rammentare (in relazione all'intero impianto eolico) l'esigenza che la Società interessata provveda

all'installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 20036 del 23.11.2010, concede nulla osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art 15 del D.Lgs. 81/08) e rappresentando che esso è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;

- Acquedotto Pugliese SpA, prot. n.136719 del 4/11/2010, comunica che non sono presenti opere di proprietà nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere connesse;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, nota prot. n. 1825 depositata dalla Società in sede di Conferenza di Servizi, rilascia nulla osta militare per gli aspetti demaniali di competenza. Ai fini della segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, la Società è invitata ad attenersi alla circolare allegata al foglio in riferimento "b" dello Stato Maggiore della Difesa;

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 67096 del 23/10/2008 depositata dalla Società in sede di Conferenza di Servizi e successiva prot. n. 70958 del 1.06.2011, rilascia nulla osta a condizione che:

- per quanto riguarda la segnaletica diurna, per aerogeneratori di altezza superiore a 100 m. e pale di lunghezza superiore ai 30 m., le stesse siano verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse; per pale di dimensione uguale o inferiore a 30 m. la verniciatura si limiterà ad un terzo della lunghezza delle stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

- per quanto riguarda la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione. Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva, trasmettendo anche i dati relativi alle coordinate geografiche sessagesimali nel sistema WGS-84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre+raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima+quota terreno); eventuale segnaletica ICAO adottata; nonché la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento concernente la documentazione aeronautica;

- ASL Foggia - Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 5617 del 29.10.2010, formula alcune considerazioni e prescrizioni preliminari:

- prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica in riferimento all'inquinamento acustico e nel rispetto del DPCM 1/3/91 e sue modifiche ed integrazioni, si consiglia di considerare le nuove caratteristiche della zona in questione dovute alla presenza di una nuova sorgente d'inquinamento acustico e, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in vigore, per eventuali insediamenti rurali che si dovessero in futuro prevedere nella zona interessata dall'impianto;

- gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di un metro e dovrà essere segnalato, con idonee indicazioni di pericolo, il tracciato della linea interrata;

- le eventuali linee aeree di media ed alta tensione, per il conferimento ad Enel dell'elettricità prodotta, devono essere eseguite rispettando le distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/4/92 e successive modifiche ed integrazioni;

- dovranno essere rispettati i limiti dell'inquinamento elettromagnetico previsti dal D.M. n°381/98 e

successive modifiche ed integrazioni;

- dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stazionamento ed, anche, il passaggio nelle vicinanze di persone ed animali;
- lo smaltimento degli oli esausti e delle batterie tampone dovrà avvenire tramite ditta autorizzata (D.Lgs. n. 22/97 e sue integrazioni);
- il materiale di scavo venga riutilizzato nel rispetto del Regolamento Regionale n. 6 del 12/6/2006;
- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (D.G.R. n°131 del 2/3/04), il Regolamento Regionale n. 9 del 23/6/2006, D.G.R. n.35 del 23/1/2007 e D.C.C. di Alberona n. 1 del 7/6/08.

Rispettate tali condizioni, si ritiene che l'impianto in questione non darà luogo ad alcun inconveniente o problema di natura igienico-sanitaria.

Rilevato che:

- Il Servizio Energia, con nota prot. n.682 del 23/01/2012, sollecitava l'Amministrazione comunale al rilascio del parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, giusta delega attribuita con D.G.R. n.2193 del 4/10/2011; tale nota rimaneva priva di riscontro;
- Il Servizio Energia, con nota prot. n.1702 del 23/02/2012, reiterava al Comune di Alberona richiesta del parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, indicando un termine perentorio di 10 giorni, trascorsi i quali il parere sarebbe stato acquisito favorevolmente ai sensi del comma 7 art.14 ter Legge n.241/90 e s.m.i.; contestualmente alla predetta richiesta, si trasmetteva la nota, con relativo allegato, depositata dalla Società proponente in data 15/02/2012, attestante la ricadenza di tutte le opere in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" per le quali non risulta necessaria alcuna autorizzazione o parere paesaggistico; anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.2371 del 15/03/2012, comunicava agli Enti/Amministrazioni coinvolti in Conferenza di Servizi la conclusione positiva del procedimento ai sensi della D.G.R. n.35/2007;
- con nota prot. n.3638 del 17/04/2012, si invitavano presso il Servizio Energia per il giorno 3 maggio 2012 i rappresentanti legali del Comune di Alberona e della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., ai fini della sottoscrizione dell'Atto di Impegno e della Convenzione ai sensi della D.G.R. n.35/2007 e della L.R. n.31/2008; in tale data l'Amministrazione comunale risultava assente;
- con successiva nota prot. n.4171 del 4/05/2012, si convocava nuovamente il Comune di Alberona per il giorno 17/05/2012 per la stipula dei succitati atti; in riscontro a tale nota l'Amministrazione comunale inoltrava a mezzo fax una nota a firma dell'Assessore per le attività produttive e per le risorse eoliche del Comune di Alberona, acquisita al prot. n.4663 del 17/05/2012, nella quale comunicava l'esistenza di n.2 torri nel sito adiacente l'area di installazione dell'aerogeneratore in oggetto, denominate "Alberona 1" e "Alberona 2", di cui una realizzata in D.I.A. e l'altra con permesso a costruire, collegate con un unico elettrodotto alla linea MT "Tertiveri" e proposte dalla medesima Società, così come confermato dall'avviso di deposito del progetto per la costruzione dell'elettrodotto pubblicato sul B.U.R.P. n.68 del 7/05/2009. Nella medesima nota l'Assessore per le attività produttive e per le risorse eoliche, evidenziando l'unicità dell'iniziativa imprenditoriale, richiedeva al Servizio Energia della Regione Puglia chiarimenti in merito all'opportunità di dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica, peraltro di competenza della stessa Amministrazione comunale, in considerazione del notevole impatto derivante dai tre aerogeneratori ubicati tutti nella medesima località;
- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, stante l'impegno assunto con la proponente e ferma restando la mancata partecipazione del Comune di Alberona, in attesa di procedere agli opportuni accertamenti, in data 18 maggio 2012 sottoscriveva, in forma unilaterale, l'Atto d'Impegno e la Convenzione ai sensi della D.G.R. n.35/2007 e della L.R. n.31/2008;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23 maggio 2012 ha provveduto alla



- registrazione dell'Atto di Impegno e della Convenzione rispettivamente al repertori n.13890 e n.13891;
- il Servizio Energia, successivamente alla sottoscrizione dei predetti atti, procedeva all'esame dell'Avviso di deposito del progetto per la costruzione dell'elettrodotto, al quale l'Assessore del Comune di Alberona aveva fatto cenno nella nota fax del 17 maggio 2012;
  - alla luce delle risultanze del suddetto esame, il Servizio Energia, con nota prot. n.5709 del 12/6/2012, evidenziava al Comune di aver comunicato con ritardo le proprie osservazioni e che la stessa Amministrazione non aveva vigilato adeguatamente durante la fase istruttoria dei titoli abilitativi dei due impianti denominati Alberona 1 e Alberona 2, circostanza che rendeva indispensabile la valutazione di compatibilità ambientale dell'aerogeneratore proposto singolarmente in Autorizzazione Unica regionale (Alberona 3) poichè, unitamente agli altri due, costituiva un impianto con soglia di potenza superiore ad 1 MW; contestualmente si invitava la Società ad effettuare gli adempimenti del caso, con l'autorità ambientale competente, precisando che il procedimento di Autorizzazione Unica rimaneva sospeso in attesa del completamento della procedura di verifica ambientale;
  - in data 23 luglio 2012, il Servizio Energia acquisiva al protocollo con n.7188 un atto di diffida da parte della proponente, datata 12 luglio 2012, a concludere il procedimento di autorizzazione unica, atteso che la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. risultava comunque distinta da quella che aveva già ottenuto il titolo abilitativo per gli altri impianti (Alberona 1 e 2), ossia la Energie per il Futuro S.r.l., anche alla luce delle intervenute modifiche societarie avvenute con atto notarile del 12/07/2012;
  - la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota del 16/07/2012 ed acquisita al prot. n.7273 del 25/07/2012, comunicava il trasferimento della sede legale da Piazzale di Porta Pia n.116 in Roma a via Napoli n.363/I in Bari, con decorrenza dal 12/07/2012;
  - il Servizio Energia, con nota prot. n.7324 del 26/07/2012, in riscontro alla succitata nota della Società proponente datata 12/07/2012, confermava il contenuto della precedente nota prot. n.5709 del 12/06/2012;
  - la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. proponeva ricorso - notificato alla Regione Puglia in data 21/9/2012 - presso il TAR Puglia Sede di Bari per l'annullamento delle note prott. n.5709 del 12/6/2012 e n.7324 del 26/7/2012, che lo accoglieva con Ordinanza n.808 del 25/10/2012.

Considerato che:

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,9 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Alberona (FG) in località "Masseria Sorda" alle seguenti coordinate:

---

Aerogene- Sistema Gauss - Sistema UTM  
ratore Boaga (Fuso Est) (ED 50 Fuso 33)

---

- di una cabina di consegna utente;
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente a 20 KV denominata "Tertiveri", alimentata dalla CP di Lucera.

- la Società ha depositato in data 17.05.2012, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti; contestualmente è stata depositata la ricevuta di versamento relativa agli oneri di monitoraggio previsti dal par. 2.3.5 c.4 punto 2 dell'Allegato A alla DGR n.35/2007;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 10687 del 13.11.2012, ha depositato l'Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia - Sez. Energia;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 140 del 27 novembre 2012 a firma del funzionario istruttore agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, fatte salve le condizioni riportate in premessa, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari 0,9 MW costituito da n. 1 aerogeneratore, e delle relative opere di connessione ubicati nel Comune di Alberona (FG) in località "Masseria Sorda".

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in via Napoli n.363/I - Bari (BA) - P.IVA e C.F. 10576721004 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,9 MW, ubicato nel Comune di Alberona (FG) - località "Masseria Sorda" posizionato secondo le seguenti coordinate:

---

Aerogene- Sistema Gauss - Sistema UTM  
ratore Boaga (Fuso Est) (ED 50 Fuso 33)

---

1 E: 2528239 E: 508298  
N: 4582711 N: 4582897

---

e delle opere di connessione costituite da:

- di una cabina di consegna utente;
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente a 20 KV denominata "Tertiveri", alimentata dalla CP di Lucera.

La presente Autorizzazione Unica viene rilasciata in esecuzione dell'ordinanza TAR Puglia Sede di Bari n.808 del 25/10/2012, senza acquiescenza alcuna e fatti salvi gli esiti del contenzioso tuttora pendente. La Regione Puglia declina ogni responsabilità per l'eventuale pregiudizio che dovesse derivare per effetto del rigetto della impugnativa proposta da codesta Società e della conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Inoltre, l'applicabilità al procedimento in oggetto della disciplina dettata dalla D.G.R. n.3029/2010 e dal R.R. n.24/2010 resta anch'essa subordinata alla definizione del medesimo contenzioso.

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'Art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società Distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'Art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al

comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'Art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo pari a euro 10,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 35/2007;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con D.G.R. n. 35/2007 e aggiornabile secondo le modalità stabilite nella medesima delibera.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'Art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'Art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'Art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, Art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'Art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'Art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'Art. 16, comma

2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---